

Interrogazioni parlamentari sullo status dei prodotti degli insediamenti israeliani importati nell'UE

❖ Interrogazione parlamentare del 10 Febbraio 2012 (E-001278/2012)

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Joanna Senyszyn (S&D)

Oggetto: La quantità corrente di merci importate nell'Unione europea dagli insediamenti

Può la Commissione far conoscere l'esatta quantità di beni attualmente prodotti totalmente o parzialmente negli insediamenti, importati nell'UE, e a quale percentuale del totale delle esportazioni israeliane verso l'UE tale quantità corrisponde?

Risposta data dal Sig. De Gucht a nome della Commissione del 22 febbraio 2012

Le autorità israeliane non forniscono dati disaggregati sulla quantità di beni prodotti ed esportati verso l'UE provenienti dagli insediamenti israeliani. Sulla base delle informazioni ottenute oralmente dalle autorità israeliane, i servizi della Commissione ritengono che le esportazioni dagli insediamenti potrebbero ammontare a circa lo 0,87% del totale delle esportazioni israeliane verso l'UE. Sulla stima delle esportazioni totali da Israele verso l'UE pari a 11,1 miliardi di euro nel 2010, le esportazioni dagli insediamenti potrebbero ammontare a 96.570.000 di euro. Tuttavia queste informazioni devono essere trattate con cautela.

❖ Interrogazione parlamentare del 7 novembre 2011 (E-009978/2011)

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Proinsias De Rossa (S&D)

Oggetto: Sistema Intrastat - codice del paese

I codici del sistema Intrastat sono utilizzati dagli Stati membri per rilevare i dati statistici mensili del commercio estero. Può la Commissione far sapere quale codice dovrebbe essere assegnato alle importazioni provenienti dagli insediamenti israeliani: IL per Israele, o PS per Territori palestinesi occupati (Cisgiordania compresa Gerusalemme Est e Striscia di Gaza)?

Risposta data dal Sig. Šemeta a nome della Commissione del 20 dicembre 2011

Le importazioni dagli insediamenti israeliani sono registrate correttamente dagli Stati membri con il codice 'PS' (Territori Palestinesi Occupati). Gli Stati membri registrano le importazioni da e le esportazioni verso la regione sulla base delle dichiarazioni in dogana rilasciate presso le competenti autorità doganali. Israele dichiara le esportazioni dagli insediamenti come esportazioni da Israele e può accadere che gli importatori europei si basino su questa dichiarazione al momento della loro dichiarazione delle merci in dogana. Tuttavia, non appena le autorità doganali degli Stati membri ravvisano che l'origine è stata erroneamente dichiarata come 'Israele' invece di 'Territorio Palestinese Occupato', devono correggere, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1917/2000 ⁽¹⁾, i dati statistici inizialmente forniti in modo che sia riportato il paese di origine corretto. L'Autorità palestinese compila le statistiche del commercio sulla base delle dichiarazioni IVA fornite da Israele.

(1) Il regolamento che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 in relazione alle statistiche del commercio estero.

❖ **Interrogazione parlamentare del 18 gennaio 2011 (E-000047/2011)**

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Marian Harkin (ALDE)

Oggetto: Insedimenti israeliani

Può la Commissione specificare quali implicazioni giuridiche possono eventualmente prodursi ai sensi del diritto dell'Unione nel caso in cui uno Stato membro adottasse una politica specifica che nega l'accesso ai mercati nazionali alle merci prodotte in insediamenti israeliani illegittimi?

**Risposta congiunta data dal Sig. De Gucht a nome della Commissione del 7 febbraio 2011
(Interrogazioni scritte: P-011312/10, E-000047/11)**

Alla luce dell'art. 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento n. 260/2009 ⁽¹⁾, le misure in materia di politica commerciale sono normalmente adottate a livello comunitario. Uno Stato membro non può adottare misure applicabili all'importazione a meno che non sia specificatamente autorizzato in un atto dell'Unione o che, sulla base del regolamento n. 260/2009, non possa giustificare la sua azione da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o delle piante, di tutela del patrimonio artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, e quando nel fare ciò non violi il diritto comunitario.

(1) Regolamento (CE) n. 260/2009 del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, GU L 84 del 31.3.2009.

❖ **Interrogazione parlamentare del 9 aprile 2010 (E-2261/2010)**

Interrogazione scritta di Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) alla Commissione

Oggetto: Falsa dicitura «Made in Israel»

Il 25 febbraio la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che le merci importate e prodotte negli insediamenti israeliani dei Territori occupati non devono usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli accordi commerciali tra Israele e UE.

La Corte afferma che tali accordi commerciali riguardano solo le merci prodotte in Israele. Secondo gli accordi stipulati tra UE e Israele, le autorità israeliane sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie affinché gli Stati membri possano valutare l'esatta provenienza dei prodotti.

Gli Stati membri dell'UE devono attenersi a questa decisione e controllare che le merci provenienti dagli insediamenti illegali israeliani non vengano importate nell'UE grazie alla falsa dicitura «Made in Israel», riuscendo in tal modo ad usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli accordi commerciali Israele-UE. Cosa intende fare la Commissione per far sì che gli Stati membri rispettino questa decisione?

Risposta data dal Sig. De Gucht a nome della Commissione del 21 giugno 2010

La Commissione ha sempre applicato, con largo anticipo rispetto alla sentenza sul 'caso Brita' (febbraio 2010), una politica che è in sintonia con i principi e gli argomenti sviluppati in questo caso da parte della Corte di giustizia europea.

La Commissione è venuta a conoscenza del problema di importazione nell'UE di prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegittimi subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione UE-Israele (AA). A questo proposito, il comitato di cooperazione doganale UE-Israele ha adottato un Accordo Tecnico

(AT) concernente l'attuazione del protocollo 4 dell'AA (relativo alla definizione della nozione di 'prodotti originari'), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2005. Questa disposizione prevede che il nome e il codice postale della città, villaggio o zona industriale in cui la produzione ha avuto luogo siano indicati in tutte le prove di origine preferenziale rilasciate in Israele per l'esportazione verso l'UE. Per mezzo di tale indicazione del luogo di produzione, l'AT fornisce ai servizi doganali degli Stati membri dell'UE gli strumenti necessari per applicare le norme di origine dell'AA in modo efficiente ed efficace in quanto dà loro la possibilità di distinguere da un lato le merci che hanno origine nello Stato di Israele all'interno dei confini anteriori al 1967 riconosciuti a livello internazionale e che abbiano diritto al dazio preferenziale e, dall'altro, le merci provenienti dalle zone di insediamento situate oltre i confini anteriori al 1967 che sono considerati come non originarie ai sensi dell'Accordo di Associazione.

In conformità alle norme e alla prassi generali dell'UE in materia doganale, l'AT è applicato in concreto da parte delle autorità doganali degli Stati membri dell'UE che controllano le prove di origine, di cui sopra, rilasciate in Israele per l'esportazione verso l'Unione europea, e applicano un regime tariffario preferenziale, in conformità con l'AA, alle importazioni che hanno origine nello Stato di Israele all'interno dei confini anteriori al 1967 riconosciuti a livello internazionale. Dal 2005 la Commissione ha svolto numerose attività di monitoraggio *ad hoc* in collaborazione con i servizi doganali degli Stati membri dell'UE. Tale monitoraggio ha permesso alla Commissione di concludere che l'AT è applicato in modo soddisfacente e che realizza adeguatamente gli scopi per cui è stato previsto.

La Commissione desidera ricordare che le questioni di norme di origine e di etichettatura sono di natura molto diversa e che non devono essere confuse. Le norme di origine e le pertinenti procedure di verifica sono utilizzate per stabilire il regime tariffario adeguato (preferenziale o meno) e per controllare la sua applicazione. Le regole e le procedure riguardanti l'etichettatura hanno lo scopo di fornire una corretta informazione al consumatore. Alla luce di questa distinzione, l'AT firmato tra la Commissione e Israele si focalizza sulle norme di origine e non ha l'obiettivo di disciplinare la materia dell'etichettatura. Allo stesso modo, poiché alla Corte di giustizia europea non è stato chiesto di decidere in merito alla questione dell'etichettatura dei prodotti importati da Israele, la sentenza sul 'caso Brita' riguarda questa domanda.